



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo

Indirizzo PEC: uspvt@postacert.istruzione.it - E-MAIL: usp.vt@istruzione.it

**Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado
della Provincia di Viterbo
LORO SEDI**

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico - decorrenza 01/09/2025.

In data 25.09.2024 sono stati pubblicati il D.M. n. 188 e la Circolare ministeriale prot. n. 150796, con la relativa tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici, che si allegano alla presente con invito a darne massima diffusione tra il personale interessato.

La scadenza per l'inoltro delle **domande di cessazione dal servizio, di revoca delle medesime e di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo** è fissata dal Ministero al **21.10.2024** per il personale docente ed ATA e al **28.02.2024** per i Dirigenti Scolastici.

I requisiti anagrafici e l'anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa sono invece sintetizzati nella "tabella riepilogativa requisiti" su richiamata.

Sulla base di quanto esplicitato nel Decreto ministeriale n. 188/2024 e nella citata Circolare, dovrà essere collocato in pensione d'ufficio, con decreto del dirigente scolastico, il personale:

- maschile e femminile che compie **67** anni di età entro il **31.08.2025** e che ha maturato un'anzianità di servizio di almeno 20 anni;
- maschile che compie **65** anni di età entro il **31.08.2025** e che entro la medesima data matura un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi;
- femminile che compie **65** anni di età entro il **31.08.2025** e che entro la medesima data matura un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi.

Nella Circolare sopra citata si chiarisce, inoltre, che "la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità [...] descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024"; soltanto coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle seguenti, ulteriori precisazioni.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo

Indirizzo PEC: uspvt@postacert.istruzione.it - E-MAIL: usp.vt@istruzione.it

1) Gestione delle istanze

Entro la data ultima del **10.01.2025**, tutte le Istituzioni scolastiche provvederanno ad aggiornare, con cadenza settimanale, le posizioni dei pensionandi tramite l'applicativo *Nuova Passweb*.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'INPS non potrà effettuare i propri adempimenti entro il termine ultimo concordato del 22 aprile 2025.

Con successiva nota, da parte di questo Ufficio, saranno trasmesse le indicazioni relative alla gestione e alle scadenze concernenti il monitoraggio finalizzato ad individuare lo stato di lavorazione delle diverse posizioni nell'ambito della platea condivisa con l'INPS.

Sarà invece compito di questo Ufficio procedere direttamente al tempestivo inoltro dei provvedimenti cd. "ante subentro" (domande di ricongiunzione, di riscatto, di computo).

2) Convalida delle cessazioni al SIDI

Si rammenta che, solo successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS, questo Ufficio provvederà a convalidare la cessazione del personale al SIDI, come pure del personale che ha presentato domanda di dimissioni volontarie (CS11), esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line", entro il termine fissato del 21 ottobre 2024; **resta invece a carico di codeste Istituzioni Scolastiche la convalida delle cessazioni a seguito di inidoneità fisica permanente ed assoluta (CS02), cessazione di diritto per assunzione in altro impiego pubblico (CS05), di decesso (CS14), di inabilità (CS18).**

3) Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)

Come per il personale cessato lo scorso anno, anche per le cessazioni dal 1° settembre 2025, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica; i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS verranno dunque acquisiti e certificati dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS".

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, gli Istituti scolastici dovranno utilizzare, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, la funzionalità "Ultimo Miglio TFR", di cui alla circolare n. 185/2021, solo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; per quanto concerne invece i contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, le supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF; in ultimo, per i contratti a tempo determinato, non gestiti in cooperazione applicativa, le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità "Invio TFR" disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
Via del Paradiso, 4 – 01100 Viterbo

Indirizzo PEC: uspvt@postacert.istruzione.it - E-MAIL: usp.vt@istruzione.it

4) Supporto alle Istituzioni scolastiche

Come chiarito dalla Circolare ministeriale prot. n. 150796, “*le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, potranno fruire del supporto formativo [...] da parte delle locali sedi INPS*”.

IL DIRIGENTE

Daniele Peroni

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)